



ASSOGESTIONI
associazione del risparmio gestito

Roma, 24 luglio 2009

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e
politiche di vigilanza
Divisione Bilanci e
segnalazioni
Via Nazionale n. 91
00184 ROMA

Prot. n. 407/09
Anticipata a mezzo posta elettronica

**Aggiornamento del Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006
"Istruzioni per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale", degli IMEL, delle SGR e delle SIM". Documento di
consultazione.**

Nel rispondere all'invito di codesta rispettabile Autorità a formulare osservazioni sul documento di consultazione in oggetto, la Assogestioni intende ringraziare per l'opportunità offerta.

La scrivente Associazione, nel condividere l'esigenza manifestata da codesta Autorità di procedere ad un aggiornamento dei criteri di redazione del bilancio degli intermediari finanziari contenuti nel Regolamento del 14 febbraio 2006, in conseguenza dell'emanazione di nuovi principi contabili internazionali e della modifica di principi già esistenti, ritiene opportuno evidenziare, in via preliminare, che sarebbe auspicabile un rinvio di detti lavori, tenuto conto delle proposte di modifica ai criteri di classificazione e rilevazione degli strumenti finanziari contenuti nello IAS 39 formulate dallo IASB.

In particolare, tra tali modifiche preme segnalare l'abolizione della categoria delle "attività disponibili per la vendita" e quella delle "attività finanziarie detenute fino a scadenza", nonché la modifica dei criteri di valutazione e di contabilizzazione dei titoli azionari non quotati.

Trattasi, infatti, di misure che, se approvate, avranno un particolare impatto sugli schemi di dettaglio e sulle note di dettaglio con decorrenza dalla redazione del bilancio relativo all'anno 2009.

Ciò premesso, si riportano di seguito alcune osservazioni che, ovviamente, non tengono conto delle suddette proposte di modifica.



A) Parte generale

ARGOMENTO	OSSERVAZIONI/COMMENTI
Capitolo 1 – Principi generali	paragrafo “ 5.9 Gerarchia del fair value ” (pag. 4): si richiede di specificare a quale livello (1, 2 o 3) si colloca la valutazione al NAV delle quote o azioni degli OICR non quotati.
Capitolo 2 – Il bilancio dell’impresa	paragrafo “ 2.1 Attivo – Cassa e disponibilità liquide ” (pag. 9): le istruzioni per la compilazione di tale voce non fanno più riferimento agli <i>“assegni bancari, circolari ed altri”</i> , ma si limitano a specificare che nella presente voce formano oggetto di rilevazione <i>“le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere”</i> . Per quanto non sussistano dubbi in merito al fatto che, non solo il denaro contante, ma anche gli assegni bancari, circolari e gli altri strumenti di pagamento detenuti in cassa debbano essere rilevati in tale voce, si chiede per esigenze di completezza di mantenere invariata la formulazione delle istruzioni in commento .
	paragrafo “ 3. Conto economico ” – sottovoce “a) spese per il personale” (pag. 18): le istruzioni per la compilazione precisano che vanno considerati anche <i>“gli accantonamenti effettuati, in contropartita della voce “fondi per rischi ed oneri – altri fondi”, a fronte dei premi di produttività riferiti all’esercizio, ma da corrispondere nell’esercizio successivo”</i> . Al riguardo, si evidenzia che l’importo dei premi di produttività da corrispondere ai dipendenti viene contabilizzato come “costo”, in contropartita di una voce di “debito”, qualora l’impresa abbia una obbligazione corrente a corrispondere (per contratto o per disposizione di legge ovvero per prassi) tali pagamenti e purché possa essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare da corrispondere. Gli accantonamenti, in contropartita della voce fondi per rischi e oneri, vengono invece rilevati a fronte di premi di produttività per i quali non vi è certezza in merito alla scadenza o all’importo da corrispondere. Si ritiene che tale impostazione contabile sia in linea con quanto stabilito dagli IAS 19 (<i>“Benefici per i dipendenti”</i>) e IAS 37 (<i>“Accantonamenti, passività e attività potenziali”</i>). Orbene, per quanto riguarda i premi di produttività riferiti all’esercizio, da corrispondere nell’esercizio successivo, normalmente l’impresa è in grado di compiere una stima attendibile dell’importo da corrispondere (in genere, le condizioni del piano di incentivazione contengono una formula per determinare l’ammontare del beneficio e, in ogni caso, l’ammontare è determinato prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione). Pertanto, in virtù di quanto



	stabilito dallo IAS 19 (paragrafi nn.17 e 20), tale importo è rilevato come costo (e precisamente nella sottovoce <i>“salari e stipendi”</i>, come peraltro chiarito a pagina B.2.17 del documento di consultazione), in contropartita di una voce di debito. Nell'ipotesi in cui a fronte dei premi di produttività in questione venga effettuato un accantonamento (perché ricorrono le condizioni di incertezza stabilite dallo IAS 37), si ritiene che tale importo non possa essere rilevato nella sottovoce <i>“110. a) spese per il personale”</i> ma nella voce <i>“150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri”</i>. Si chiede, pertanto, di eliminare a pagina 18 del documento di consultazione il riferimento, nell'ambito delle spese del personale, agli <i>“accantonamenti effettuati, in contropartita della voce “fondi per rischi ed oneri – altri fondi”, a fronte dei premi di produttività riferiti all'esercizio, ma da corrispondere nell'esercizio successivo”</i>, in quanto non in linea con i principi contabili sopra richiamati. paragrafo “6. Rendiconto finanziario” (pag. 21 e 22): si chiede di riproporre la previsione secondo la quale <i>“Nel rendiconto finanziario i crediti “a vista” verso banche e gli uffici postali sono convenzionalmente ricompresi nella voce “Cassa e disponibilità liquide”</i>. Ciò al fine di una corretta rappresentazione dei flussi finanziari evidenziati nel rendiconto finanziario e nella tabella di riconciliazione dei saldi.
--	---

B) Allegato B – Schemi di bilancio e nota integrativa delle SGR

ARGOMENTO	OSSERVAZIONI/COMMENTI
Schema Rendiconto finanziario –	Schema “metodo diretto” (pag. B.1.9). In merito si richiede di: a) ripristinare l'ordine attuale delle voci afferenti la “gestione”, non solo al fine di allinearle a quelle di conto economico, ma anche per dare rilievo alle voci di ricavo e di costo riferibili all'attività tipica svolta dalle SGR (ossia alle commissioni); b) utilizzare la medesima terminologia adottata per identificare le voci di costo e di ricavo evidenziate nel conto economico (ad esempio, si suggerisce di eliminare il riferimento alle “tasse” che non compare in nessun schema di bilancio); c) mantenere una esposizione netta dei “crediti” e dei “debiti”, considerato che la liquidità generata/assorbita da tali poste non assume normalmente importi rilevanti.



	Peraltro, si deve tener conto che i crediti a vista verso banche e uffici postali sono da ricomprendere, nell'ambito della redazione del rendiconto finanziario, nella voce "Cassa e disponibilità liquide"; d) introdurre tra le voci riferibili all'attività di investimento una voce residuale ("altre attività"), come previsto nell'attuale schema di rendiconto finanziario. Schema "metodo indiretto" (pag. B.1.11): si rinvia ai commenti di cui alle lett. da b) a d) svolti con riguardo allo schema che applica il metodo diretto di rilevazione dei flussi finanziari.
Nota Integrativa – Istruzioni di compilazione	Parte B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale: - ATTIVO: sottosezione "6.2 – Crediti: composizione per controparte – sottovoce "Altri crediti: altri" (pag. B.2.9): per esigenze di chiarezza, si richiede l'indicazione di esempi di <i>"crediti di funzionamento"</i> connessi con la prestazione di servizi finanziari; - PASSIVO: sottosezione "1.2 – Debiti: composizione per controparte – sottovoce "altri debiti: altri" (pag. B.2.12): analogamente a quanto richiesto per la corrispondente voce dell'attivo, si richiedono esempi di <i>"debiti di funzionamento"</i> connessi con la prestazione di servizi finanziari.
	Parte C: Informazioni sul Conto economico: - sottosezione "1.1 Commissioni attive e passive" (pag. B.2.15): si chiede di fornire esempi circa il contenuto di <i>"Altre commissioni"</i> da evidenziare nella corrispondente tabella a pag. B.3.53. Al riguardo, in linea anche con quanto specificato nelle istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 (pag. I.5.2), si suggerisce di specificare che <i>"Nelle commissioni attive sono ricompresi anche i diritti fissi connessi con operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch"</i>.
	Parte D: Altre informazioni – "Sezione 3 – Informazioni sul Patrimonio" (pag. B.2.20, pag. B.2.21 e pag. B.2.22). Si chiede di: a) spostare le informazioni richieste in relazione alle sottosezioni <i>"3.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione"</i> e <i>"3.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita:</i>



	variazioni annue” nella “Sezione 12 – Patrimonio” (pag. B.2.14); ciò per una più chiara ed omogenea informazione delle poste del patrimonio (conseguentemente dovrà essere modificata la numerazione di dettaglio delle informazioni di natura quantitativa del patrimonio); b) fornire dettagli più chiari circa le informazioni di natura quantitativa richieste sul patrimonio di vigilanza; in particolare, è opportuno chiarire come le voci rilevanti ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza indicate nella richiamata circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 debbano essere ricondotte nello schema proposto a pag. B.3.85 del documento di consultazione (ad esempio, è opportuno chiarire cosa s’intende per patrimonio di base (e supplementare) <i>“prima dell’applicazione dei filtri prudenziali”</i>, nonché il concetto stesso di <i>“filtri prudenziali”</i> non contemplato nell’ambito della circolare n. 189 del 1993).
Nota integrativa: schemi	Parte B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale. Al riguardo, si segnalano i refusi a pagina: - B.3.12 (manca nella tabella il riferimento agli “Strumenti derivati”); - B.3.19 (non è prevista la tabella che evidenzia la composizione della voce 50 ossia delle “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza”); - B.3.31 (ordinare il dettaglio delle imposte differite rilevate nell’esercizio). Si chiede, inoltre, di ripristinare a pag. B.3.48 le tabelle delle riserve di cui alle voci 160 e 170 del passivo dello Stato patrimoniale come previsto negli attuali schemi di bilancio. Inoltre, come già precisato, si chiede di spostare nella pagina in commento le tabelle recanti informazioni sulle riserve da valutazione delle attività finanziarie previste a pag. B.3.82 e B.3.83 del documento di consultazione, ai fini di una informativa completa sulle riserve da valutazione. Parte D: Altre informazioni. Come già richiesto, si ritiene opportuno spostare le tabelle recanti informazioni sulle riserve da valutazione delle attività finanziarie previste a pag. B.3.82 e B.3.83 del documento di consultazione a pag. B.3.48 del medesimo documento. In linea con quanto indicato nelle segnalazioni di vigilanza di cui



	alla circolare n. 189 del 1993, si ritiene opportuno introdurre nella tabella concernente le informazioni di natura quantitativa sull'adeguatezza patrimoniale , prevista a pag. B.3.85 del documento di consultazione, una voce residuale (ad esempio: <i>"Casi particolari: requisito patrimoniale totale"</i>) volta ad evidenziare un requisito patrimoniale totale determinato seguendo le indicazioni di volta in volta fornite dalla Banca d'Italia.
Bilancio consolidato	Schemi di rendiconto finanziario consolidato (pag. B.5.1 e B. 5.3): si rinvia ai commenti svolti con riguardo allo schema di rendiconto finanziario del bilancio dell'impresa.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale